

Roberto Gallia

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE - SCIA E
SCIA ALTERNATIVA - CILA E
CILAS - FINE LAVORI - AGIBILITÀ

Terza edizione riveduta e aggiornata

 Legislazione Tecnica

© Copyright Legislazione Tecnica 2022

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2022 da

LOGO SRL

Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

ROBERTO GALLIA

Architetto, iscritto all'Ordine degli architetti di Roma dal 1976.

www.robortogallia.it

info@robortogallia.it

Membro esterno del CRpT del Lazio (dal 2020).

Ha lavorato presso diverse strutture della Pubblica amministrazione (dal 1978 al 2010).

Ha insegnato presso il Dipartimento di Architettura dell'Università "Roma Tre" (dal 2012 al 2016) e presso la Facoltà di Architettura "L. Quaroni" dell'Università "Sapienza Roma" (dal 2006 al 2012).

Autore di numerosi articoli, saggi e monografie.

Presso Legislazione Tecnica ha pubblicato:

- *CILA SUPERBONUS. Guida all'utilizzo del modello specifico per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%* (2021; coautore),
- *L'autorizzazione delle attività commerciali e produttive* (2014),
- *Attività edilizia. Normativa e pratica* (2012),
- *Piano paesaggistico* (2011),
- *Programmazione e progettare* (2009, 3ª edizione 2017),
- *Regolamentazione urbanistica ed edilizia* (2007, 6ª edizione 2020).

PRESENTAZIONE

L'obiettivo di questa pubblicazione, come delle precedenti edizioni, è supportare i colleghi professionisti nell'affrontare le innovazioni apportate ai procedimenti dell'attività edilizia; innovazioni che, in assenza di una reale semplificazione, hanno sicuramente incrementato i livelli di responsabilità professionale.

Spero, con questo lavoro, di poter contribuire ad affrontare in maniera consapevole un processo di modifica della regolamentazione edilizia che non sembra aver conseguito gli annunciati obiettivi di semplificazione.

Riproponendo considerazioni, già fatte più volte, in merito alle autorizzazioni edilizie, ricordo che l'impianto originario del Testo unico edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) prevedeva una tripartizione tra:

- l'edilizia libera, riferita ad alcune tipologie di opere ritenute di nessun impatto sull'assetto del territorio e, come tali, non soggette ad alcun titolo abilitativo;
- un titolo edilizio a formazione tacita (Denuncia di inizio attività - DIA), riferito agli interventi che, in relazione alla loro incidenza sul territorio, non comportino l'aumento del carico urbanistico e il mutamento degli standard urbanistici, per la cui realizzazione è quindi sufficiente un controllo di legittimità teso ad accertare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, dichiarati dal titolare dell'intervento e adeguatamente documentati da un tecnico abilitato;
- un titolo edilizio espresso (permesso di costruire), riferito a tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio e che, quindi, richiedono un esame discrezionale da parte della P.A. tramite un procedimento che si concluda con il rilascio di un titolo preventivo ed espresso.

A seguito dei numerosi provvedimenti assunti con la finalità di semplificare e di liberalizzare l'attività edilizia (sui quali non ci si dilunga, e per i quali si rimanda al volume *Regolamentazione edilizia ed urbanistica*), l'impianto organizzativo dei titoli abilitativi, così come definito dal T.U. edilizia (d'ora in avanti: TUE), risulta scardinato e non sostituito da un quadro normativo che definisca, in maniera chiara e univoca, i confini di applicazione dei procedimenti di autorizzazione dell'attività edilizia.

Il quadro attuale dei procedimenti edilizi, e dei moduli che andiamo ad illustrare e che ne dovrebbero rappresentare la sintesi operativa, discende dai provvedimenti di attuazione della legge di riorganizzazione della Pubblica amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n. 124), che ha conferito

una pluralità di deleghe al governo (comprese quelle per la semplificazione edilizia) e che ha fornito - tra l'altro - gli indirizzi per la riforma dei procedimenti amministrativi, che dispongono *“la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di **segnalazione certificata di inizio attività** o di **silenzio assenso**, ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'**autorizzazione espressa** e di quelli per i quali è sufficiente una **comunicazione preventiva**”*.

Risulterebbe quindi chiara, oltre che logica, la scelta per una organizzazione tripartita dei procedimenti amministrativi, che dovrebbero comprendere anche i procedimenti edilizi. I principi dettati per la riforma del procedimento amministrativo avrebbero potuto (e dovuto) trovare applicazione anche nella riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti edilizi, per i quali le tre fattispecie avrebbero potuto essere individuate in:

- a) una **comunicazione preventiva**, valida ai fini fiscali e civilistici, limitata alle attività di edilizia libera non soggette a procedure di autorizzazione, in quanto riferite ad interventi non incidenti sul territorio e non soggetti ad ulteriori autorizzazioni settoriali, la cui realizzazione non produca modifiche né alla consistenza catastale né alle condizioni di agibilità dell'unità immobiliare;
- b) un **titolo dichiarativo unico** (che inglobi totalmente gli attuali istituti della CILA, della SCIA, della SCIA sostitutiva del permesso di costruire e del permesso di costruire soggetto a silenzio-assenso), quale procedimento che costituisca la modalità ordinaria per intraprendere un'attività edilizia;
- c) una **autorizzazione espressa** (permesso di costruire), alla quale ricorrere esclusivamente per una attività edilizia che richieda la verifica non solo delle condizioni di compatibilità urbanistica ma soprattutto della tutela di plurimi interessi pubblici coinvolti, riassorbendo gli istituti del permesso di costruire in deroga e del permesso di costruire convenzionato.

Al contrario, nei provvedimenti specifici per la disciplina edilizia (Decreti Legislativi 30 giugno 2016, n. 126 e 25 novembre 2016, n. 222) non si è voluto definire (o non si è stati capaci di definire) un quadro di procedimenti edilizi, realmente aggiornato e semplificato, che tenesse conto anche dei principi dettati dalla Legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Non è stato possibile registrare alcuna reazione rispetto alla complessità prodotta con la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, che - in assenza di una reale semplificazione - certamente ha contribuito ad aumentare i livelli di responsabilità dei professionisti, nel


dichiarare condizioni e requisiti insufficientemente individuati da una regolamentazione che non appare né semplice né coordinata.

Inoltre, si deve prendere atto che la modulistica non è stata aggiornata rispetto alle discutibili innovazioni introdotte ad aspetti pur rilevanti (efficienza energetica, FER, interventi strutturali, gestione inerti, ecc.), mantenendo riferimenti superati che rendono ancora più incerte le dichiarazioni da rilasciare.

Preso atto del nuovo quadro dei procedimenti edilizi, che non ritengo adeguato ma sulla base del quale bisogna operare, mi sono prefisso - nel testo che segue - di richiamare, con un voluto puntiglio, le regolamentazioni tecniche che sovrintendono alla realizzazione del prodotto edilizio, e che dovrebbero costituire il patrimonio di competenze tecniche comune e condiviso.

Nella speranza di fornire una informazione chiara ed esaustiva, che consenta ai Professionisti di affrontare in maniera "consapevole" sia la progettazione sia la compilazione dei modelli edilizi.

Con i più sinceri auguri di buon lavoro.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Felis'.

INDICE

1. PREMESSA	11
1.1 Semplificazione	11
1.2 I moduli unificati	12
1.3 Perché un accordo Stato-Regioni-enti locali?	15
1.4 Un precedente: il modello unico digitale per l'edilizia	15
1.5 I procedimenti edilizi e i procedimenti per l'avvio dell'attività di impresa possono coincidere?	16
1.6 La modulistica regionale	17
1.7 Indicazioni preliminari	23
2. PROCEDIMENTI EDILIZI PER I QUALI È STATO PREDISPOSTO IL MODULO UNICO	25
2.1 Permesso di costruire	25
2.2 Segnalazione certificata di inizio attività	33
2.3 Comunicazione di inizio lavori	38
2.4 CILA Superbonus	41
2.5 Ulteriori moduli	44
3. ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI	47
3.1 La regolamentazione tecnica	47
3.2 Le asseverazioni nella modulistica edilizia	50
3.3 Natura e valenza delle dichiarazioni nei procedimenti edilizi	57
4. LE DICHIARAZIONI DEL TITOLARE DELL'INTERVENTO	59
4.1 Stato legittimo	60
4.2 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	64
5. LE DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA	67
5.1 Tipologia di intervento	68
5.2 Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento	68
5.3 Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia	69
5.4 Barriere architettoniche	70
5.5 Sicurezza impianti	74
5.5.1 Impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche, automazione di accessi	79

5.5.2	Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere	82
5.5.3	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione	83
5.5.4	Impianti idrici e sanitari	86
5.5.5	Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas	89
5.5.6	Impianti di sollevamento	91
5.5.7	Impianti di protezione antincendio	92
5.6	Consumi energetici	95
5.7	Tutela dall'inquinamento acustico	104
5.8	Produzione di materiali di risulta	109
5.9	Prevenzione incendi	115
5.10	Amianto	126
5.11	Conformità igienico-sanitaria	128
5.12	Interventi strutturali e/o in zona sismica	135
5.13	Qualità ambientale dei terreni	140
5.14	Opere di urbanizzazione primaria	141
5.15	Scarichi idrici	143
5.16	Dichiarazioni sul rispetto di obblighi imposti dalla normativa regionale	145
5.17	Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica	153
5.18	Bene sottoposto a parere della Soprintendenza archeologica/storico-culturale	156
5.19	Bene in area protetta	158
5.20	Bene sottoposto a vincolo idrogeologico	160
5.21	Bene sottoposto a vincolo idraulico	161
5.22	Zona di conservazione "Natura 2000"	162
5.23	Fascia di rispetto cimiteriale	164
5.24	Aree a rischio di incidente rilevante	166
5.25	Altri vincoli di tutela ecologica	168
5.26	Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture	171
5.26.1	Vincolo stradale	173
5.26.2	Vincolo ferroviario	174
5.26.3	Vincolo di elettrodotto	174
5.26.4	Vincolo di gasdotto	175
5.26.5	Vincolo militare	176
5.26.6	Vincolo aeroportuale	177
5.26.7	Altri vincoli	178
5.27	Cosa manca?	179

6. ULTERIORI MODELLI	181
6.1 Comunicazione di fine lavori	181
6.2 Segnalazione certificata di agibilità	182

APPENDICE

Circolare Min. LL.PP. 23 luglio 1960, n. 1820 “ <i>Definizioni in materia di costruzioni edilizie</i> ”	191
Intesa Governo-Regioni-Comuni 20 ottobre 2016 “ <i>Adozione del Regolamento Edilizio Tipo</i> ”	194

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1 - Quadro regionale della modulistica per i procedimenti edilizi	20
Tabella 2.1 - Interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sul quale opera il silenzio assenso	30
Tabella 2.2 - Interventi edilizi soggetti ad altri titoli di legittimazione	31
Tabella 2.3 - Interventi edilizi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	35
Tabella 2.4 - Interventi edilizi soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire	37
Tabella 2.5 - Interventi edilizi soggetti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	39
Tabella 5.1 - Livelli di qualità degli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche, in funzione delle tipologie edilizie	73
Tabella 5.2 - Requisiti che determinano l’obbligo di deposito del progetto degli impianti	76
Tabella 5.3 - Rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione	113
Tabella 5.4 - Attività soggette alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio	119
Tabella 5.5 - Urbanizzazioni primarie	142
Tabella 5.6 - Distacchi stradali	173

FAST FIND

Come trovare rapidamente i rinvii al sito di Legislazione Tecnica contenuti in questo volume

Il Lettore noterà che in questo volume, accanto ad alcuni riferimenti a fonti normative o approfondimenti non contenuti nel volume stesso, è riportato un codice identificativo alfanumerico, racchiuso tra parentesi quadre.

Si tratta del codice "FAST FIND", una sorta di "targa" che identifica in modo univoco e invariabile tutte le fonti normative nonché le risorse redazionali censite nell'archivio online di Legislazione Tecnica.

Collegandosi al *Bollettino di Legislazione tecnica online* sul sito

www.legislazionetecnica.it

ed inserendo il codice FF della fonte normativa o della risorsa redazionale di interesse, si potrà accedere con un solo click al testo completo nonché ad eventuali aggiornamenti, approfondimenti, ecc.

The screenshot shows the website interface for Bollettino di Legislazione Tecnica. At the top, there is a navigation bar with links for Abbonamenti, Area Consulenza, LT download, Newsletter, Contatti, Lavora con noi, and Pubblicità. The main header features the logo "Bollettino di Legislazione Tecnica" and the text "RIVISTA ONLINE E SU CARTA IN TEMA DI Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia e urbanistica - Professioni tecniche". Below this, it states "ISSN 1721-4890", "FONDATA NEL 1933", and "Direttore Dino de Paolis". There are also buttons for "Accedi" and "Registrai", and logos for "LTSHP" and "AREA FORMAZIONE".

The search bar contains the code "NN15252". Below the search bar, the results are displayed:

FAST FIND: NN15252
D. LEG.VO 30/06/2016, N. 126
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
G.U. 13/07/2016, n. 162

Navigation tabs include: SINTESI REDAZIONALE, RELAZIONI, ATTUAZIONE E PRASSI, PRODOTTI SUGGERITI. The selected tab is "TESTO REDAZIONALE".

Below the tabs, there is a search input field with the placeholder "Digita il numero o il titolo dell'articolo", a "+" button, and buttons for "Stampa le parti selezionate" and "Scarica il pdf completo".

The content area shows a list of articles with checkboxes:

- [Premessa]
- Art. 1. - Libertà di iniziativa privata
- Art. 2. - Informazione di cittadini e imprese
- Art. 3. - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
- Art. 4. - Disposizioni transitorie e di attuazione



**Pagine non disponibili
in anteprima**



2.2 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

L'Accordo del 4 maggio 2017 introduce nuovi moduli per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per la SCIA alternativa al permesso di costruire, specificando che “*nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati*”.

Il modulo per produrre la **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** fa riferimento alle attività soggette ai procedimenti disciplinati da:

- articolo 22 del D.P.R. 380/2001, relativo agli “*Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività*” (di natura legislativa);
- articoli 19 “*Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA*” e 19-bis “*Concentrazione dei regimi amministrativi*” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo;
- articoli 5 “*Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze*”, 6 “*Funzioni dell’agenzia e avvio immediato dell’attività d’impresa*” e 7 “*Procedimento unico*” del D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello unico per le attività produttive.

La tipologia di intervento, per la quale inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è più precisamente dettagliata nel riquadro “*c) Qualificazione dell’intervento*” (dichiarato dal titolare dell’intervento), il quale comprende:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera), (D.P.R. 380/2001, artt. 22, comma 1, e 3, comma 1, lett. b), c) e d); Punti 4, 6 e 7 della Sezione II della Tabella A del D. Leg.vo 222/2016), come definiti nella specifica nota presente sul modulo;

Interventi edilizi soggetti a SCIA

Interventi di manutenzione straordinaria “*pesante*” (riguardanti parti strutturali dell’edificio), di restauro e risanamento conservativo “*pesante*” (riguardanti parti strutturali dell’edificio) o di ristrutturazione edilizia “*leggera*” (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, **esclusi** quelli che – ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 – portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Fonte: nota al riquadro “*c) Qualificazione dell’intervento*” del modulo SCIA

2. un intervento in corso di esecuzione, con pagamento della sanzione di 516 euro (D.P.R. 380/2001, art. 37, comma 5);
3. la sanatoria di un intervento già realizzato e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia (vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione), per il quale la sanzione di 516 euro potrà essere rideterminata a seguito di istruttoria edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 37, comma 4; Punto 41 della Sezione II della Tabella A del D. Leg.vo 222/2016);
4. la variante in corso d'opera al permesso di costruire (D.P.R. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis; Punti 35 e 36 della Sezione II della Tabella A del D. Leg.vo 222/2016);
5. gli interventi che rientrano nel procedimento automatizzato SUAP (artt. 5 e 6 D.P.R. 160/2010);
6. gli interventi che rientrano nel procedimento ordinario SUAP (art. 7 D.P.R. 160/2010).

c) Qualificazione dell'intervento

che la presente segnalazione relativa all'intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:

- c.1 **intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera)**¹ [d.P.R. n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016]
- c.2 **intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 5), e pertanto si allega
- c.2.1 **la ricevuta di versamento di € 516,00**
- c.3 sanatoria dell'intervento **realizzato** in data ____/____/____ **conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016), pertanto si allega:
- c.3.1 **la ricevuta di versamento minimo di € 516,00**, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
- c.4 **variante in corso d'opera a permesso di costruire n. _____ del** ____/____/____ **che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variante essenziale** (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)

solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP, la presente segnalazione riguarda:

- c.5 attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010
- c.6 attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010

Le tipologie di intervento sono maggiormente dettagliate nel riquadro “I. Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere” della Relazione



**Pagine non disponibili
in anteprima**



8) Produzione di materiali di risulta

che le opere

- 8.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis d.l. n. 69/2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 8.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, d.l. n. 69/2013, e del d.m. n. 161/2012 e inoltre
- 8.2.1 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**
- 8.2.2 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, e del d.m. n. 161/2012 si prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo
- 8.2.2.1 **si comunicano gli estremi del** Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
- 8.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione
- 8.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 8.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**

Per quanto riguarda la gestione delle **terre e rocce da scavo**, va tenuto presente che:

- il **Punto 8.1** va compilato esclusivamente in assenza di scavi, in quanto la loro esecuzione rientra sempre nell'ambito di applicazione della relativa regolamentazione;
- il **Punto 8.2** va compilato in presenza di materiali di scavo classificabili quali "*sottoprodotti*", con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.R. 120/2017 (e non dell'abrogato articolo 41-*bis* del D.L. 21 giugno 2013, n. 69);
- il **Punto 8.3**, relativo al riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso luogo di produzione, va compilato tenendo presenti le diverse casistiche di tollerabilità disposte dal D.P.R. 120/2017;
- il **Punto 8.5**, relativo alla gestione dei materiali di scavo classificati quali "*rifiuto*", va compilato tenendo presenti non solo le specifiche disposizioni (art. 23 D.P.R. 120/2017) ma anche la disciplina delle bonifiche (art. 25 D.P.R. 120/2017).

Per quanto riguarda la gestione dei prodotti derivanti dalla **demolizione** di edifici o di altri manufatti preesistenti, che **riguarda anche gli interventi sulle singole unità immobiliari**, va tenuto presente che la compilazione del **Punto 8.4** deve avvenire tenendo conto che la responsabilità dello smaltimento degli inerti e dei materiali provenienti dalle demolizioni rimane in capo al produttore, e quindi richiede di accertare che l'impresa esecutrice dei lavori sia dotata della specifica autorizzazione al trasporto degli inerti (ovvero si rivolga ad una ditta di trasporto

autorizzata) e che i medesimi vengano conferiti in un impianto autorizzato al riciclaggio e allo smaltimento.

Inoltre, poiché alcune Regioni, che hanno disciplinato la gestione degli inerti (nei diversi aspetti di riciclaggio, recupero e smaltimento), subordinano l'efficacia del titolo edilizio dichiarativo (CILA, SCIA, SCIA alternativa) e della domanda per il rilascio del permesso di costruire alla preventiva dichiarazione dei materiali inerti da produrre, occorre ricordare che la loro individuazione deve avvenire con riferimento al relativo Codice europeo dei rifiuti (CER) attribuito alle attività di costruzione e demolizione e che non tutti concorrono alla produzione di aggregati recuperati (vedi la Tabella 5.3).

Tabella 5.3 - Rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione

a) Elenco e classificazione dei rifiuti (allegato D parte IV D. Leg.vo 152/2006)

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)	
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01	Rame, bronzo e ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

segue



**Pagine non disponibili
in anteprima**



20) Valutazione di impatto ambientale

che l'intervento

non è soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 12/2010 e del D.lgs. 152/2006;

essendo soggetto a procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 12/2010 e del D.lgs. 152/2006, con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. del sono state assunte le seguenti determinazioni:
.....
.....

21) Prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico

L'intervento

21.1 prevede la realizzazione di impianti per l'illuminazione esterna e quindi soggetti al deposito degli elaborati progettuali, ai sensi della l.r.28/02/2005, n.20 "Inquinamento luminoso e risparmio energetico" e del Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 5/04/2007. Detti elaborati, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato, saranno presentati, ai sensi dell'art.114, comma 9 della l.r. 1/2015, ai fini dell'agibilità dell'immobile;

21.2 non ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza che prevedono la denuncia presso ISPESL (ex ENPI), ASL, ARPA, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI e CEI;
(ovvero)

ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza che prevedono la denuncia presso ISPESL (ex ENPI), ASL, ARPA, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI e CEI e pertanto saranno rispettate le normative di settore;

22) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

22.1 **non ricade** in zona sottoposta a tutela

22.2 **ricade** in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4

22.3 **ricade** in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e

22.3.1 **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017

si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

22.3.2 **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e

si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

...

La **Regione Toscana** nei propri moduli (D.G.R. 29 settembre 2017 n. 1031) ha introdotto ulteriori modelli riferiti agli interventi in copertura (15), alla pericolosità idraulica (16), al territorio rurale e all'attività agricola (17), che richiamano il rispetto delle prescrizioni derivanti dalle norme regionali:

- L.R. 10 novembre 2014, n. 65 in materia di governo del territorio [FAST FIND: NR32157];
- L.R. 21 maggio 2012, n. 21 in materia di tutela dei corsi d'acqua; che risulta sostituita dalla L.R. 24 luglio 2018, n 41 [FAST FIND: NR39521];

- D.P.G.R. 25 agosto 2016, n. 63/R in materia di territorio rurale [FAST FIND: NR36261];
- L.R. 7 febbraio 2017, n. 3 in materia di recupero del patrimonio edilizio rurale e storico [FAST FIND: NR37167].

15) Interventi in copertura

che, in riferimento all'art. 141, comma 13, della L.R. 65/2014 l'intervento:

- 15.1 **non comporta** la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti
- 15.2 **comporta** la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti e come tale è soggetto alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Pertanto:
 - 15.2.1 **si allega la documentazione** prevista dal d.p.g.r. n. 75/R del 18/12/2013

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 141, comma 14, della L.R. 65/2014, nei casi di realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti, la mancata previsione di idonee misure preventive e protettive costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire

16) Pericolosità idraulica

che, ai sensi della L.R. 41/2018, l'intervento

- 16.1 **non ricade** in area a pericolosità idraulica di cui agli art. 11, 12 o 16 della L.R. 41/2018
- 16.2 **ricade** in area a pericolosità idraulica di cui agli art. 11, 12 o 16 della L.R. 41/2018.

17) Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

che, ai sensi della l.r. 65/2014, l'intervento

- 17.1. consiste nella installazione di **serre e di altri manufatti aziendali** per un periodo **superiore a due anni** (art. 70, comma 3, lettera a) l.r. 65/2014) e pertanto **si allega:**
 - 17.1.1. **cartografia aerofotogrammetrica** in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda ex art. 2, comma 4, lett. a) dpgr 63R/2016);
 - 17.1.2. **relazione descrittiva** ex art. 2, comma 4, lett. d) dpgr 63R/2016;
- 17.2. consiste nella costruzione di **annessi agricoli** (art. 73, comma 5, l.r. 65/2014) e pertanto:
 - 17.2.1. **si dichiara la conformità dell'intervento** alla l.r. 65/2014, alle disposizioni del regolamento di cui al dpgr 63R/2016 e alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale (art. 6, comma 6, lett. c);
- 17.3. consiste nella installazione di **manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici** (art. 78 l.r. 65/2014) e pertanto:
 - 17.3.1. **si dichiara la conformità dell'intervento** alla l.r. 65/2014, alle disposizioni del regolamento di cui al dpgr 63R/2016 e alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale (art. 12, comma 4, lett. d) e art. 13, comma 4, lett. d) del dpgr 63R/2016);
- 17.4. consiste nella installazione di **manufatti per esigenze venatorie** di cui all'art.34bis della l.r. 3/1994 (art. 78 l.r. 65/2014) e pertanto:
 - 17.4.1. **si dichiara la conformità dell'intervento** alla l.r. 65/2014, alle disposizioni del regolamento di cui al dpgr 63R/2016 e alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale (art. 13bis, comma 6, lett. d) del dpgr 63R/2016);
- 17.5. comporta il **mutamento della destinazione d'uso agricola** di edifici rurali (art. 83 della l.r. 65/2014) e pertanto:
 - 17.5.1. **si allega planimetria** che individua il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza (art. 83, comma 3 della l.r. 65/2014);
- 17.6. si rende necessario al fine di consentire l'**utilizzo di immobili industriali o commerciali** per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 75 l.r. 65/2014) e pertanto:
 - 17.6.1. **si dichiara il rispetto delle normative** igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste (art. 11, comma 2, lett. c) dpgr 63R/2016)